

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI



Acqua Ingegneria srl

Via Giovan Antonio Zani, 7 - 48122 Ravenna - Italy
Codice Fiscale e Partita IVA 02674000399

**Approvato con determina dell’Amministratore Unico in data 24.06.2021 e successivamente
modificato con determina dell’Amministratore Unico in data 20.09.2022**

Indice

Premessa

.

1. Affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture.

1.1. Criteri e ambiti di applicazione.

1.2. Definizione delle procedure.

1.3. Presupposti e modalità di affidamento.

2. Affidamento incarichi.

2.1. Disposizioni generali

2.2. Affidamento servizi legali

2.3. Affidamento servizi di ingegneria ed architettura.

2.4. Affidamento di altri incarichi.

3. Patrimonio Immobiliare.

Premessa.

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'acquisto di beni, servizi e forniture da soggetti terzi da parte di Acqua Ingegneria Srl.

Gli amministratori, i dirigenti, il personale ed i collaboratori di Acqua Ingegneria Srl hanno l'obbligo di rispettare e applicare quanto previsto dal presente Regolamento.

Le azioni e le procedure che verranno adottate devono rispondere a criteri di salvaguardia degli interessi societari e della sua integrità patrimoniale e, di conseguenza, tendere al perseguimento di fini di interesse pubblico.

I riferimenti al Direttore Generale presenti nel presente Regolamento, ove non nominato, s'intendono sostituiti dall' Amministratore Unico.

1. Affidamento a terzi di lavori, servizi e forniture.

1.1. Criteri e ambiti di applicazione.

1.1.1. La scelta dei contraenti per forniture, servizi e lavori a soggetti terzi - oltre al rispetto della vigente normativa (legislativa e regolamentare) comunitaria, nazionale, regionale – dovrà tenere conto di quanto previsto dal presente Regolamento.

1.2. Definizioni delle procedure.

1.2.1. Acqua Ingegneria Srl - in quanto società in house providing - applica il Codice Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016) per quanto disposto dall'art. 16 ultimo comma del D.Lgs.n. 175/2016 e s.m.i..

Data la sua attività statutaria, la società opera nei c.d. "settori speciali" (art. 117 e 119 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i).

1.2.2. Per le varie tipologie di procedure di affidamento si fa riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalla normativa integrativa e/o modificativa, da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare (nazionale, comunitaria, regionale) in materia.

1.2.3. Ai sensi dell'art. 30 1° comma del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture ai sensi del presente regolamento garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti, Acqua Ingegneria Srl rispetta, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente regolamento, ai criteri, previsti nel bando, ispirati ad esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

1.2.4. Nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia, compatibilmente con i principi indicati in premessa, Acqua Ingegneria Srl si impegna a ricercare le possibili azioni atte a favorire l'accesso alle procedure delle micro e piccole imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione.

1.2.5. Nella valutazione delle offerte verranno tra le altre considerate, coerentemente alle esigenze gestionali aziendali, le caratteristiche di beni, lavori e servizi che presentino un minore impatto sulla salute e sull'ambiente.

1.3. Presupposti e modalità di affidamento.

1.3.1. Al fine di ampliare l'accesso da parte del mercato e di ricercare economie di scala, Acqua Ingegneria Srl istituisce e gestisce un unico Albo (elenco operatori economici) fornitori/appaltatori, quale strumento ordinario di identificazione dei soggetti qualificati a fornire beni, servizi e lavori per importi inferiori alle soglie comunitarie. La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione - per tutto il periodo di vigenza - dell'Albo del relativo Disciplinare sul sito internet di Acqua Ingegneria Srl. Eventuali integrazioni o modifiche del disciplinare, o comunque comunicazioni di carattere generale, verranno pubblicate esclusivamente sul medesimo sito internet.

Fino all'attivazione a regime dell'Albo, o di parti dello stesso, Acqua Ingegneria Srl si avvale di analoghi Albi costituiti dalle imprese socie.

1.3.2. Ferma l'esigenza di contemperare la massima partecipazione alle procedure di gara e nel contempo di perseguire l'economicità della gestione, Acqua Ingegneria Srl applica per appalti, forniture, servizi di norma il principio di "rotazione" delle imprese interpellabili così come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. i., secondo le procedure di seguito descritte.

Si premette peraltro che l'art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, con vigenza fino al 30.06.2023, riguardo alla specifica fattispecie dell'affidamento diretto, richiama unicamente il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Sulla base degli elenchi di fornitori per singola categoria merceologica presenti nell'Albo, si procederà ad invitare un numero di imprese previsto per le varie fattispecie di cui al successivo art. 1.3.3. 2° comma lett. b) e c) iscritte nella specifica categoria di riferimento.

L'invito di imprese assegnatarie o comunque invitate nel precedente appalto/servizio/fornitura potrà essere disposto, ricorrendo motivate ragioni.

Facendo salve eventuali motivazioni connesse alla specifica fattispecie, si terrà conto in primis del livello di adempimento e della qualità della prestazione assicurata (previo riscontro in ogni caso della mancanza di non conformità gravi evidenziate agli atti aziendali) nonché della presumibile competitività dei prezzi offerti (desumibili da precedenti assegnazioni anche in sede di gruppo o da altri indici), considerando ulteriormente le opzioni ragionevolmente riscontrabili nel mercato di riferimento in rapporto alle esigenze aziendali. Il riscontro di tali motivazioni potrà essere contenuto nella richiesta di offerta anche in termini sintetici con riferimento alla disposizione regolamentare o anche in atti interni di programmazione dell'attività contrattuale.

Nel caso di esclusione per rotazione di impresa assegnataria o invitata al precedente interpello, la stessa potrà essere invitata nell'interpello immediatamente successivo, ove compatibile con le modalità adottate dalla regolamentazione aziendale.

Fermo quanto sopra indicato, in ogni caso un numero di imprese ragionevolmente interpellabili nella concreta fattispecie (in quanto presenti nell'Albo alla corrispondente categoria merceologica ovvero nella stessa categoria di opera, ovvero ancora nello stesso settore di servizi o in caso di ulteriore specificità nell'ambito della categoria merceologica, categoria di opera, settore di servizi similare esistente previa valutazione di compatibilità delle imprese in rapporto all'oggetto della prestazione) pari o inferiore rispetto al numero minimo di imprese da interpellare indicate al capoverso 1.3.3. comma 2. lett. b) e c) rappresenta di per se un'oggettiva limitazione che impone l'invito di tutte le imprese disponibili, al di là di precedenti assegnazioni o inviti.

Le limitazioni in termini di invito al precedente affidatario o alle imprese precedentemente invitate (non assegnatarie) più sopra indicate, tenendo conto degli indirizzi dati da ANAC (Linee Guida n. 4), vanno valutate con riferimento alla ripetitività nell'ultimo triennio e disgiuntivamente alla stessa fascia di valore omogenea rispetto al precedente interpello/assegnazione (tutti gli importi di seguito indicate devono essere maggiorati dell'Iva) come di seguito indicato:

a) per forniture e servizi, fino a € 5.000,00; da € 5.001,00 fino a € 20.000,00; da € 20.001,00 a € 39.999,00 da € 40.000,00 a € 143.999,00; da € 144.000,00 alla soglia comunitaria;

b) per lavori, fino a € 20.000,00; da € 20.001,00 a € 39.999,00 da € 40.000,00 a €.

143.999,00; da €. 144.000,00 a €. 309.600,00 (classifica I incrementata di un quinto ex art. 16 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010), da €. 309.601 fino a €. 619.200,00 (classifica II incrementata di un quinto ex art. 16 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010); da €. 619.201,00 a €. 999.999,00.

In caso si proceda ad individuare l'elenco ditte mediante avvisi pubblici aperti (intendendo come tali anche quelli relativi a manifestazioni di interessi), invitando tutte le imprese candidate aventi requisiti previsti, non trovano luogo le limitazioni più sopraindicate in termini di invito del precedente affidatario o delle imprese precedentemente invitate (non assegnatarie).

Ad esaurimento delle imprese presenti negli elenchi specifici, si ripartirà dall'inizio dell'elenco. Nel caso non fosse possibile rinvenire in tutto o in parte imprese all'interno degli elenchi dell'Albo, dovranno potranno eventualmente essere individuate, ove esistenti, ulteriori imprese mediante indagini di mercato, fino alla concorrenza del numero richiesto nelle disposizioni sopra citate (in ragione della fattispecie ricorrente), applicando in ogni caso il medesimo meccanismo di rotazione sopraprecisato per ogni successivo interpello.

Il numero di imprese da interpellare sopraindicato deve intendersi come minimo, essendo facoltà di Acqua Ingegneria Srl ampliare l'interpello, al fine di favorire una maggiore partecipazione.

L'attivazione della rotazione potrà avvenire a seguito di sorteggio pubblico della lettera dell'alfabeto (da associare alla denominazione sociale dell'impresa) da cui partire per le selezioni per ogni categoria dell'Albo interessata o mediante altro sistema individuato dal Consiglio di Amministrazione.

Qualora si proceda all'integrazione dell'Albo con indagini di mercato o bandi specifici nelle fattispecie previste dal presente regolamento e dalla normativa in essere, in ogni caso dovrà essere verificata l'iscrizione dell'impresa all'Albo in sede di contratto, fatte salve eccezioni connesse a prestazioni di minima rilevanza riconducibili alle fattispecie previste dal Regolamento del fondo economale vigente.

Analoghi Albi vengono altresì istituiti per prestatori di servizi di ingegneria ed architettura e per prestatori di servizi legali, normati da disciplinari pubblicati sul sito internet della Società, secondo quanto si dirà ai successivi paragrafi 2, per cui troverà applicazione per quanto compatibile quanto previsto dal presente paragrafo 1.3.2.

1.3.3. Le procedure previste al presente articolo costituiscono applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 così come integrato e parzialmente sostituito fino al 30.06.2023 dall'art. 1 comma 2 della L. n. 120/2020 (così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021) e dalle Linee Guida ANAC n. 4 relative agli affidamenti sottosoglia.

Il ricorso ai fornitori e appaltatori accreditati può essere effettuato in relazione alle seguenti tipologie e nei limiti di importo specificati (al netto dell'Iva):

- a) per valori inferiori ad euro 10.000,00: è consentito rivolgersi ad unica impresa, in ragione della modestia dell'importo.

La scelta di affidamento diretto si basa sul presupposto motivazionale che il ricorso a procedure concorrenziali non garantirebbe vantaggi economici apprezzabili a fronte di una procedura più onerosa per la Società.

La Società provvede in ogni modo a verificare - oltre che il possesso dei requisiti dell'operatore economico e la rispondenza di quanto offerto alle esigenze di Acqua Ingegneria Srl - la congruità ed economicità dell'offerta, tenendo conto dei normali e correnti prezzi di mercato.

Fermo l'impegno a ricercare possibili modalità di rotazione per quanto compatibili con il limitato valore degli affidamenti e con le esigenze gestionali aziendali (in particolare, per affidamenti con valori unitari superiori a €. 1.000,00), in caso di affidamento ad operatore economico uscente si ritiene sufficiente motivazione in via semplificata il livello di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, valutando se la prestazione sia stata eseguita a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, anche in ragione della competitività dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento e tenendo conto della qualità della prestazione medesima.

Acqua Ingegneria Srl ha facoltà di procedere ogniqualvolta sia possibile o utile alla comparazione tra preventivi di spesa di più operatori economici, assunti anche in via informale;

- b) per valori pari o superiori a euro 10.000,00 e inferiori a euro 139.000,00 per forniture e servizi e ad euro 150.000,00 per lavori: è consentito procedere ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 mediante affidamento diretto, preceduto da sondaggio di mercato con interpello di imprese nel numero più sottoindicato (se sussistano in tale numero soggetti ritenuti ragionevolmente idonei) individuati nell'Albo e eventualmente in caso non fossero disponibili in numero adeguato - a parziale eventuale integrazione - mediante indagini di mercato esperite dagli uffici aziendali, in via di autolimitazione rispetto a quanto disposto dalla sopracitata normativa:

A) per valori fino ad euro 50.000,00: almeno n. 3 imprese;

B) per valori pari o superiori ad euro 50.000,00 e fino ad euro 100.000,00: almeno n. 5 imprese;

C) per valori pari o superiori ad euro 100.000,00 fino ad euro 139.000,00 (per forniture e lavori) e fino a € 150.000,0 (per lavori): almeno n. 7 imprese.

Le modalità di espletamento del sondaggio di mercato devono essere in ogni caso tracciate, predisponendo per quanto possibile modelli standard di richieste di preventivo, fermo restando che per la fascia sub. a) potranno essere stabilite modalità ulteriormente semplificate.

L'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori riguardano una fase interna di indagine di mercato propedeutica all'affidamento diretto, non trasformando l'affidamento in una procedura di gara né abilitando i soggetti non selezionati a contestare le valutazioni effettuate dalla Società nella scelta.

In considerazione della rilevanza della fascia d'importo in stretto rapporto ai costi sostenibili di organizzazione dei lavori e dei servizi, al fine di assecondare l'accesso in particolare delle micro e piccole imprese sancito dalla vigente normativa nazionale/comunitaria potrà disporsi coerentemente in rapporto a specifiche fattispecie l'interpello di imprese locali di tale tipologia nel solo caso sub a), integrando l'interpello comunque con imprese diverse e perseguendo altresì nel contempo l'ulteriore l'obiettivo di ampliare la partecipazione in via di autolimitazione;

- c) per forniture e servizi di valore pari o superiori a euro 139.000,00 e per lavori pari o superiori ad euro 150.000,0, è consentito procedere ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120/2020 così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 mediante procedura negoziata senza pubblicazione di avviso ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., consultando imprese nel numero di seguito indicato (se sussistano in tale numero soggetti ritenuti ragionevolmente idonei) individuati nell'Albo e eventualmente in caso non fossero disponibili in numero adeguato - a parziale eventuale integrazione - mediante indagini di mercato esperite dagli uffici aziendali, tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, in via di autolimitazione rispetto a quanto disposto dalla sopracitata normativa:

A) per forniture e servizi - per valori pari o superiori ad €. 139.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: n. 10 imprese;

B) per lavori:

1) per valori pari o superiori ad €. 150.000,00 ed inferiore ad €. 1.000.000,00: n. 10 imprese;

2) per valori pari o superiori ad €. 1.000.000,00 ed inferiori alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: n. 15 imprese;

- d) nei casi di cui alla fattispecie sub. c) ove non vi siano soggetti ritenuti ragionevolmente idonei all'interno delle categorie dell'Albo, ovvero per casi specifici anche al di fuori delle

fattispecie sub. c), ma comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è sempre in facoltà di Acqua Ingegneria Srl disporre il ricorso a procedura negoziata/ristretta/aperta con preventiva pubblicità, da effettuarsi sul sito internet di Acqua Ingegneria Srl., oltre a quelli informativi di ANAC, SITAR e comunque previsti dalla normativa vigente, unitamente ad altre modalità pubblicitarie da individuarsi di volta in volta.

- e) per valori pari o superiori alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 si applica quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 per gli appalti c.d. *soprasoglia*.

1.3.4. Per la sottoscrizione di finanziamenti bancari - mutui ipotecari, chirografari, leasing immobiliari e similari, in quanto contratti esclusi dall'art. 17, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 50/2016 dall'ambito di applicazione del Codice stesso, la Società procederà in ogni caso con affidamento a seguito di indagine di mercato, per quanto compatibile, secondo quanto previsto al precedente art. 1.3.3., comma 2, lett. b).

1.3.5. Fermo quanto previsto ai precedenti capoversi 1.3.3. lett. a) e b), per l'affidamento diretto di forniture e servizi di valore presunto inferiore a euro 139.000 e per lavori di importo presunto inferiore ad €. 150.000,00 per lavori, l'Amministratore Unico potrà derogare di volta in volta alle procedure sopra specificate all'articolo 1.3.3., comma 2, lett. b), applicando quanto consentito dal disposto normativo (art.1 comma 2 lett. a della L. n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021), in caso di prestazioni necessarie ad assicurare il regolare espletamento dei servizi e delle funzioni di Acqua Ingegneria S.r.l. che per la loro natura non possano essere tempestivamente programmate e previamente disposte con procedure ordinarie o per le loro peculiarità/specializzazioni richieste con valutazione di opportunità in rapporto alle esigenze gestionali aziendali o per particolari casistiche adeguatamente motivate (data la natura residuale di tali spese e le caratteristiche vincolanti sopraindicate, si omette un elenco che sarebbe del resto meramente esemplificativo). E' comunque necessario verificare da parte della Società la congruità e l'economicità dell'offerta, tenendo conto dei normali e correnti prezzi di mercato.

1.3.6. Al di fuori della fattispecie di cui all'art. 1.3.5., eventuali deroghe alle procedure di cui al presente Regolamento ammesse esclusivamente se l'Amministratore Unico ravvisi urgenze di acquisti, forniture di beni e servizi ed esecuzione di lavori, dovute a circostanze imprevedibili o comunque tali da non permettere utilmente il ricorso a quanto previsto dal vigente Regolamento. In tale eventualità dovranno comunque essere verificate e garantite congruità ed economicità dell'offerta.

1.3.7. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente ed ogni qualvolta possa essere considerato funzionale alle caratteristiche della prestazione oggetto di affidamento, Acqua Ingegneria Srl assume come orientamento di principio l'adozione di criteri di valutazione tecnico-economici secondo lo schema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto normativa in vigore e dalle specifiche linee ANAC.

1.3.8. Le comunicazioni tra Acqua Ingegneria Srl e le imprese interpellate dovranno essere trasmesse di norma via PEC. Acqua Ingegneria Srl richiederà l'adesione al sistema Sater Emilia-Romagna (piattaforma per la gestione informatizzata delle procedure di gara) per gli affidamenti c.d. *"soprasoglia"*, con la facoltà della società di disporre l'utilizzo del sistema anche per quelli c.d. *"sotto-soglia"*.

1.3.9. Per ogni affidamento dovrà essere redatto un verbale esplicativo della procedura effettuata, stilato in forma semplificata per le fattispecie sub. 1.3.3., comma 2, lett. b).

1.3.10. Con riferimento ad affidamenti di importo superiore ad €. 40.000,00 (con facoltà di disporla anche per importi inferiori in casi specifici) si prevede la seduta pubblica di apertura dei plichi con valutazione da parte di un'apposita Commissione, Nel caso di aggiudicazione con criteri di valutazione tecnico-economici, secondo lo schema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione è composta di norma da n. 3

membri, in considerazione delle caratteristiche tecniche-economiche-organizzative dello specifico contratto. Viene nominata dall'Amministratore Unico ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Fermo quanto previsto dall'art. 77, comma 3 ultima parte (attualmente comunque sospeso fino al 31.12.2021), Acqua Ingegneria Srl valuterà anche per gli appalti c.d. sottosoglia il ricorso a commissari esterni in rapporto alla complessità dell'oggetto dell'appalto o laddove lo ritenesse comunque opportuno.

Dovranno essere in ogni caso valutati i conseguenti maggiori costi, tenendo conto delle professionalità interne nonché della gratuità di norma della partecipazione.

In caso di ricorso a commissari esterni, la Società assume di rivolgersi in via prioritaria a dipendenti delle imprese socie di Acqua Ingegneria Srl sulla base di accordi diretti con tali società, considerando la loro specifica professionalità e la loro partecipazione gratuita.

La Commissione al momento del suo insediamento verifica preliminarmente l'inesistenza di cause di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 C.P.C. e di inconferibilità - per estensione - ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lg. n. 165/2001 e s.m.i. riguardo ai Commissari ed al Segretario. In caso di sussistenza di dette condizioni i lavori vengono sospesi e il Presidente della Commissione ne dà tempestiva notizia all'Amministratore Unico affinché provveda alla sostituzione del membro interessato.

In caso di valutazione esclusivamente al miglior prezzo, la Commissione può essere nominata dal Direttore Generale e composta esclusivamente da interni. Acqua Ingegneria Srl potrà avvalersi in ogni caso - anche come eventuali membri della Commissione - di dipendenti delle imprese socie sulla base di accordi diretti con tali società.

1.3.11. Laddove non sia prevista la redazione di specifici Capitolati, Acqua Ingegneria Srl. adotta in ogni caso condizioni generali per gli affidamenti di appalti, forniture e servizi che devono corredare gli ordinativi, assicurando procedure semplificate di accesso alla documentazione richiesta, anche attraverso apposita sezione del sito internet aziendale, al fine di evitare l'onere di ripetizione documentale, ed assumendo d'ufficio in ogni caso possibile la documentazione richiesta.

1.3.12. Acqua Ingegneria Srl richiederà l'adesione alle centrali di committenza regionale e nazionali. In via preventiva rispetto all'esperimento di ogni procedura di cui al precedente capoverso 1.3.3. potrà verificarsi sul sito delle centrali di committenza la presenza di convenzioni vigenti per appalti, forniture, servizi funzionalmente compatibili con la richiesta di acquisto.

E' possibile procedere ad appalti, forniture, servizi nel rispetto delle procedure previste nel presente articolo, qualora per esigenze aziendali o per altre giustificazioni specificamente motivabili non fosse possibile e/o utile e/o conveniente utilizzare i sistemi delle centrali di committenza, pur in presenza di convenzioni vigenti attivabili.

Fatti salvi eventuali obblighi normativi previsti in specifico per Acqua Ingegneria Srl., la società - in quanto stazione appaltante - potrà avvalersi di tecniche e strumenti per appalti elettronici, secondo le modalità previste dagli artt. 55, 56, 57, 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

1.3.13. Acqua Ingegneria Srl procede alla pubblicità delle varie fasi delle procedure di affidamento ed esecuzione di appalti, servizi, forniture:

- sui siti internet istituzionali (si indicano di seguito quelli al momento obbligatori, dovendosi intendere l'elenco automaticamente integrabile: Bollettino Ufficiale Comunità Europee - TED; ANAC – SIMOG; Osservatorio Regionale per i Contratti Pubblici - SITAR, Comitato Interministeriale Prezzi - CUP).
- sul sito internet aziendale www.acquaingegneria.it (sezione "Società trasparente"), ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 1 della L. 06.11.2012, n. 190 e s.m.i., secondo le specifiche disposizioni attuative normativamente previste, le indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, gli art. 29 e 36, comma 2, lett. b) ultima parte del D.Lgs. n. 50/2016 e ogni altra disposizione normativa o regolamentare vigente. Ai sensi art. 1 comma 2 della L. n. 120/2021 così come modificato dal D.L. n. 77/2021, devono essere pubblicati in ogni caso sul sito internet aziendale gli esiti delle procedure di affidamento per valori pari o superiori ad €. 40.000,00, con l'indicazione dei soggetti invitati.

1.3.14. Ogni contratto riporta una “clausola di trasparenza” ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., dando riscontro che il fornitore/appaltatore è informato dei principi del Codice Etico (disponibile sul sito www.acquaingegneria.it) e che l'esecuzione del contratto deve avvenire nel pieno rispetto di quanto prescritto nel Codice medesimo. Il richiamo alla documentazione sopracitata si intende a regime allorchè sarà adottata da Acqua Ingegneria Srl e, nel periodo transitorio, con riferimento in ogni caso a quella disposta dalle imprese socie per quanto compatibile.

1.3.15. Le polizze assicurative stipulate da Acqua Ingegneria Srl devono essere assunte in ogni caso nell'interesse della Società, fermo restando l'inassicurabilità da parte dell'Azienda di qualsiasi fattispecie compresa eventuale tutela legale che possa dare luogo a responsabilità amministrativa - contabile per danno erariale di Amministratori, Sindaci Revisori, Dirigenti, Dipendente, Personale distaccato. Potrà farsi eccezione per il rimborso dei costi assicurativi sostenuti dall'interessato, nel solo caso in cui un Amministratore munito di deleghe presti la propria attività per la società in modo del tutto gratuito.

Il programma assicurativo annuale deve essere preventivamente approvato dall'Amministratore Unico

1.3.16. L'Amministratore Unico o il Direttore, per quanto di sua competenza, sotto la propria responsabilità, possono delegare uno o più dipendenti all'espletamento delle procedure descritte nel presente Regolamento secondo i criteri di autonomia, responsabilità e controllo budgetario della spesa. I delegati rendicontano al delegante, di regola con frequenza trimestrale, presentando al riguardo una relazione illustrante l'elenco degli ordinativi emessi, raggruppati per categorie.

1.3.17. Acqua Ingegneria Srl può avvalersi del supporto prestato da “service” specifici (per prestazioni non rientranti nell'organizzazione aziendale), assicurati da imprese socie. Il rapporto di service rientra tra i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice degli appalti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

1.3.18. Per tutto quanto non contemplato nel Presente Regolamento in merito all'affidamento di servizi, forniture e lavori, si rinvia alle determinate dell'Amministratore Unico, nonché alla normativa vigente.

1.3.19. Si richiamano come parte integrante del presente Regolamento le disposizioni sull' “Area Contratti” previste nel Piano Triennale di prevenzione della la Corruzione e della Trasparenza, nel testo in ogni momento in vigore, come fascicolo del Modello ex Lege 231/2001 e s.m.i.. Il richiamo alla documentazione sopracitata si intende a regime allorchè sarà adottata da Acqua Ingegneria Srl e, nel periodo transitorio, con riferimento in ogni caso a quella disposta dalle imprese socie per quanto compatibile.

2. Affidamento di incarichi.

2.1. Disposizioni generali.

2.1.1. Acqua Ingegneria Srl di norma, per il perseguimento delle finalità sociali si avvale, nell'ambito delle deleghe conferite, delle competenze dei propri amministratori e del proprio personale dipendente, in una logica generale di contenimento dell'incremento della spesa pubblica globale ed in specifico di limitazione dell'utilizzo degli incarichi esterni di consulenza nonché delle forme di lavoro flessibile (contratti a tempo determinato; contratto di collaborazione a progetto, somministrazioni di personale mediante impiego di personale interinale; altre eventuali fattispecie assimilabili), nell'ambito di un processo di crescita qualitativa complessiva del rapporto infra-gruppo.

2.1.2. Fatto salvo il principio sopra richiamato, le disposizioni del presente ambito vengono

adottate in via di autolimitazione, non essendo previsto nel nostro ordinamento un obbligo di adottare regolamenti o provvedimenti interni (l'art. 28 1° comma lett. g del D.Lgs. n. 175/2016 ha abrogato l'art. 18, 2° comma della L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.), venendo equiparati gli incarichi esterni, come sotto regolati, agli "appalti di servizi" ai fini del loro affidamento, per cui per quanto non specificamente normato nel presente capo trovano applicazione e disposizioni per gli "appalti di servizi" previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

2.1.3. Per una corretta applicazione del regolamento, si forniscono le seguenti definizioni:

- a. "incarichi" o "incarichi professionali" o "incarichi di collaborazione", ovvero rapporti intercorrenti tra Società e un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, mediante contratti di prestazione d'opera o d'opera intellettuale;
- b. "contratti di prestazione occasionale". ovvero rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, in cui l'incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo;
- c. "incarichi di studio", ovvero attività di studio svolte nell'interesse della Società, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- d. "incarichi di ricerca", ovvero attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte della Società;
- e. "consulenze", ovvero attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo:
 1. le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
 2. le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione.

2.1.4. Per quanto sopra specificato al capoverso 2.1.2., viene meno la necessità di differenziare gli affidamenti di attività nelle quali i rapporti siano diversi per loro natura contratti di appalto. In particolare, assumono le caratteristiche di appalto di servizi quelle attività che abbinano all'elaborazione di valutazioni e soluzioni a specifiche esigenze (tipiche della consulenza c.d. pura) anche l'apporto materiale delle azioni necessarie a soddisfare le esigenze medesime, in base alla decisione assunta, prendendo come base l'apporto consulenziale fornito. In tale ambito potranno considerarsi rapporti di collaborazione resi anche in modo informale con ripetitività, con ampia varietà prestazionale, senza coordinamento da parte della Società e senza vincolo di subordinazione, tese a supportare materialmente l'attività della società.

2.1.5. Dalle disposizioni presenti restano comunque esclusi gli incarichi relativi ai componenti degli organi societari, degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, gli incarichi ai componenti esterni delle commissioni di concorso e agli eventuali consulenti delle stesse; gli incarichi di revisione contabile.

2.2. Affidamento Servizi legali.

2.2.1. L'adozione da parte di Acqua Ingegneria Srl della regolamentazione per il conferimento di contratti di servizio di assistenza e consulenza legale avviene in via di autolimitazione rispetto alle procedure previste dalla normativa nazionale vigente per le specifiche fattispecie, con estensione diretta della normativa sugli appalti di servizi (per gli appalti di servizi legali di cui all'allegato IX del Codice non rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 17 1° comma lett. d del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e per gli appalti di servizi legali "esclusi" dall'applicazione del Codice dei Contratti (art. 17 1° comma lett. d del Decreto Legislativo citato).

2.2.2. Acqua Ingegneria Srl istituisce e gestisce l'“*Albo dei prestatori di servizi legali*” della società medesima per l'affidamento di prestazioni di servizi legali a favore della società fino alle soglie previste per l'affidamento diretto dalla vigente normativa, secondo quanto normato dal Disciplinare istitutivo dell'Albo e dal presente regolamento. La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione, per tutto il periodo di vigenza dell'Albo del Disciplinare sul sito internet di Acqua Ingegneria Srl (con link di richiamo nei siti internet delle altre società del gruppo). Eventuali integrazioni o modifiche del disciplinare o comunque comunicazioni di carattere generale, verranno pubblicate esclusivamente sul medesimo sito internet. Fino all'adozione dell'Albo, Acqua Ingegneria Srl si avvale di analoghi Albi Istituiti dalle imprese socie.

2.2.3. Acqua Ingegneria Srl. potrà procedere agli affidamenti secondo le seguenti modalità:

A) interpello multiplo: affidamento diretto mediante sondaggio di mercato secondo quanto previsto all'art. 1.3.3. comma 2 lett. b);

B) potranno essere comunque affidati direttamente, senza consultazione di altri professionisti:

1) in coerenza con quanto previsto per gli appalti di servizi ai sensi dell'art. 1.3.3. comma 2 lett. a) del vigente regolamento contratti aziendale, entro il limite massimo di €. 10.000,00 (diconsi diecimila), oltre Iva e contributo previdenziale, potendo Acqua Ingegneria Srl individuare il professionista all'interno dell'elenco della specifica categoria (con sintetica motivazione interna della scelta). Il medesimo professionista, qualora sia stata valutata positivamente l'esecuzione del precedente incarico, potrà eventualmente risultare affidatario in via diretta di ulteriore incarico entro il medesimo importo sopraindicato (e qualunque sia l'importo del primo contratto).

Si deve in ogni caso escludere un ulteriore seguente affidamento (per il successivo incarico, il soggetto escluso potrà essere riconsiderato nella rotazione). La società si riserva in ogni caso altresì a sua discrezione di esperire interpellì, anche in forma semplificata;

2) entro le soglie di dell'affidamento diretto di cui all'art. 1.3.3. comma 2 lett b) (pur applicato in via di autolimitazione per le fattispecie di cui all'art. 17 1° comma lett. d del medesimo decreto legislativo):

a) prestazioni di particolare complessità per cui si ritenga necessaria comprovata esperienza universitaria o similare (attestata dalla titolarità di incarichi di docenza o comunque di studio, ricerca o consulenza presso università, coerenti con l'oggetto dell'incarico in affidamento) o altamente qualificata per prestazioni specialistiche non comparabili (in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni o a specifiche esperienze acquisite), scelti dalla società a seguito di valutazione dei professionisti presenti nell'Albo o, ove non ve ne siano disponibili, anche non presenti (purché facciano richiesta di iscrizione contestualmente all'affidamento);

b) attività complementari residuali, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso;

c) urgenza improcrastinabile, dovuta a cause indipendenti dalla società, tali da compromettere o comunque limitare significativamente l'attività aziendale, in modo da non consentire utilmente l'esperimento di procedure comparative di selezione;

d) coerentemente con quanto disposto dall'art. 1.3.5. del regolamento, in caso di prestazioni necessarie ad assicurare il regolare espletamento dei servizi e delle funzioni della società che per la loro natura non possano essere tempestivamente programmate e previamente disposte con procedure ordinarie o per le loro peculiarità/specializzazioni richieste con valutazione di opportunità in rapporto alle esigenze gestionali aziendali o per particolari casistiche adeguatamente

motivate (data la natura residuale di tali spese e le caratteristiche vincolanti si omette un elenco che sarebbe del resto meramente esemplificativo).

2.2.4. Per le ulteriori fattispecie si applica quanto previsto al punto 1.3.3. comma 2 lett. c), d), e).

2.2.5. Per quanto sopra non specificato, si applica, laddove compatibile, la normativa in materia di appalti di servizi prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e quella prevista per gli stessi servizi dal presente regolamento.

2.3. Affidamento servizi di ingegneria ed architettura

2.3.1. Acqua Ingegneria Srl istituisce e gestisce l'“*Albo dei prestatori di servizi di ingegneria ed architettura*” della società medesima riservato agli specifici operatori economici (art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i) per l'affidamento di prestazioni di servizi di ingegneria ed architettura a favore di Acqua Ingegneria Srl per affidamenti di importo unitario (singolo affidamento) non superiore alle soglie dell'affidamento diretto ai sensi della normativa vigente, secondo quanto normato dal Disciplinare istitutivo dell'Albo e dal presente regolamento.

La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione, per tutto il periodo di vigenza dell'Albo del Disciplinare sul sito internet di Acqua Ingegneria Srl (con link di richiamo nei siti internet delle altre società del gruppo).

Eventuali integrazioni o modifiche del disciplinare, o comunque comunicazioni di carattere generale, verranno pubblicate esclusivamente sul medesimo sito internet.

Fino all'adozione dell'Albo, Acqua Ingegneria Srl si avvale di analoghi Albi Istituiti dalle imprese socie.

2.3.2. Sono previste le seguenti procedure in rapporto al valore dell'onorario:

- a) importo inferiore a euro 10.000,00, oltre Iva e contributo previdenziale: affidamento secondo le modalità indicate al precedente articolo 1.3.3., comma 2, lett. a);
- b) importo pari o superiore a € 10.000,00 e inferiore a euro 139.000,00, oltre Iva e contributo previdenziale: affidamento secondo le modalità indicate al precedente articolo 1.3.3., comma 2, lett. b);
- c) importo pari o superiore a euro 139.000,00 oltre Iva e contributo previdenziale: affidamento secondo le modalità indicate al precedente articolo 1.3.3., comma 2, lett. c) (o, nel caso, articolo 1.3.3., comma 2, lett. d);
- d) importo pari o superiore alla soglia comunitaria, oltre Iva e contributo previdenziale: affidamento secondo le modalità indicate al precedente articolo 1.3.3., comma 2, lett. e).

2.3.3. Per la scelta dei prestatori di servizi da invitare ai singoli procedimenti, Acqua Ingegneria Srl individua i prestatori di servizi da interpellare, in relazione alla categoria di specializzazione, secondo un criterio di rotazione.

Acqua Ingegneria Srl può invitare il soggetto assegnatario del precedente interpello unicamente ove la società motivi di avere valutato positivamente l'esecuzione del precedente incarico e qualora il valore dell'affidamento/i precedente/i sommato con quello presunto per il nuovo affidamento non sia superiore alle soglie di cui all'art.1.3.3. comma 2 lett.b), oltre ad Iva e contributo previdenziale. Si deve in ogni caso escludere un ulteriore seguente affidamento al medesimo soggetto (per il successivo incarico, il soggetto escluso potrà essere riconsiderato nella rotazione).

2.3.4. Resta ferma la facoltà da parte di Acqua Ingegneria Srl, qualora per il particolare oggetto della prestazione o la specializzazione richiesta non si renda possibile o opportuna l'utilizzazione dell'Albo in tutto o in parte, di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei non iscritti all'Albo (individuati secondo modalità definite nel caso di specie dalla

Società), oltre agli eventuali iscritti nella sezione pertinente dell'Albo stesso.

2.3.5. Si richiama l'applicabilità per quanto compatibile dell'art. 2.2.4 lett. B)

2.3.6. Viene fatto in ogni caso salvo quanto previsto dal precedente art. 1.3.5.

2.3.7. Per il criterio di valutazione delle offerte in sede di interpello, può essere disposto (salvo diversa determinazione della Società) il ricorso al minor prezzo secondo quanto previsto dall'art. 95 comma 3 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per un importo comunque elevato fino alla soglia dell'affidamento diretto previsto dalla normativa vigente.

2.3.8. Nella valutazione dell'idoneità delle offerte Acqua Ingegneria Srl dovrà tenere necessariamente conto delle condizioni che la Società deve praticare ai soci in rapporto alla commessa affidata ed a quanto comunque disposto dalla *"Convenzione quadro per l'affidamento dei servizi di ingegneria tra Acqua Ingegneria S.r.l. ed i propri soci committenti in house"*.

2.3.9. Nelle procedure e negli atti di affidamento, trovano particolare riferimento le Linee Guida Anac n. 1 e - fermo restando l'applicazione di ulteriore normativa di dettaglio applicabile - quanto previsto nella parte I titolo III, nella parte II titolo V, negli artt. 31, 46, 152-157 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i., oltre a quanto disposto dal DM 17.06.2016 (e successive modifiche ed integrazioni).

2.3.10. Data la natura specialistica dell'attività di Acqua Ingegneria S.r.l. l'affidamento esterno di servizi di ingegneria ed architettura deve essere preliminarmente motivato rispetto ad una gestione interna, tenendo conto di quanto indicato all'art. 2.1.1. in una logica di contenimento di spesa e di crescita complessiva della struttura interna. In caso di affidamento esterno la struttura aziendale deve comunque raccordarsi in modo integrato e funzionale al fine di ridurre per quanto possibile la spesa.

2.3.11. Per quanto sopra non specificato, si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di appalti di servizi prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal presente regolamento.

2.4. Affidamento di altri incarichi.

Per l'affidamento di incarichi ulteriori rispetto a quelli normati ai paragrafi 2.2. e 2.3. del presente regolamento si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di appalti di servizi prevista dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dal presente regolamento.

3. Patrimonio Immobiliare.

3.1. Ricorre la fattispecie di contratti c.d. *"esclusi"*, attivi o passivi, ai sensi dell'art. 4 e 17 1° comma lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in rapporto all'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti (reali o obbligatori) su tali beni.

3.2. Nel caso di alienazioni e concessioni del patrimonio immobiliare nella disponibilità della Società, si adotteranno ad integrazione e per quanto compatibile le procedure previste dalla specifica regolamentazione adottata dalle imprese socie.

4. Pubblicità del Regolamento

Al presente Regolamento ed alle sue modifiche viene data piena pubblicità attraverso la sua pubblicazione nel sito internet della Società, a seguito dell'approvazione con determina dell'Amministratore Unico.

5. Entrata in vigore

5.1. Il presente Regolamento e le sue modifiche entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua approvazione con determina dell'Amministratore Unico.

5.2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento è fatto espresso rinvio alla normativa vigente.